

STUDIO BADELLINO

GIOVANNI L. BADELLINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

CIRCOLARE N. 5 DEL 12 NOVEMBRE 2009

INTRODUZIONE	PAG. 2
I SOGGETTI AMMESSI	PAG. 2
LE ATTIVITÀ AMMESSE ALLA SANATORIA	PAG. 2
LE MODALITÀ DELLA REGOLARIZZAZIONE	PAG. 2
I TERMINI PER L'ADESIONE	PAG. 2
IL VALORE DELLE ATTIVITÀ	PAG. 3
LA DICHIARAZIONE RISERVATA	PAG. 3
EFFETTI DELLO SCUDO FISCALE	PAG. 3
I CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO	PAG. 4

INTRODUZIONE

Si illustrano di seguito le principali caratteristiche dello strumento denominato “Scudo Fiscale”, introdotto dall’art. 13-bis del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito dalla Legge 3 agosto 2009 n. 102 e successive modificazioni.

La circolare dello Studio vuole essere semplicemente uno spunto di riflessione. Qualora i Signori Clienti intendessero approfondire ulteriormente l’argomento possono rivolgersi allo Studio, che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I SOGGETTI AMMESSI

I soggetti ammessi a beneficiare della terza versione dello Scudo Fiscale sono:

- persone fisiche (anche imprenditori e professionisti);
- società semplici;
- enti non commerciali;
- trust;
- società controllate e collegate estere (purché le partecipazioni siano detenute da un soggetto residente in Italia che abbia i requisiti per aderire allo Scudo);

che abbiano la residenza o la sede in Italia.

**LE ATTIVITÀ AMMESSE
ALLA SANATORIA**

Sono “scudabili” sia le attività finanziarie (denaro, obbligazioni, azioni, quote di società) che quelle patrimoniali (immobili, oggetti preziosi, opere d’arte) trasferite o conservate all’estero fino al 31 dicembre 2008 in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW del modello UNICO).

**LE MODALITÀ DELLA
REGOLARIZZAZIONE**

Le attività possono essere regolarizzate solo attraverso il rimpatrio:

- fisico (trasferendole in Italia);
- giuridico (affidandole in deposito, custodia, amministrazione o gestione all’intermediario), purché l’attività si trovi in un Paese della Unione Europea o in uno dei 36 stati compresi nella *White List* stilata dall’Agenzia delle Entrate (di cui, però, non fa parte la Svizzera).

Nel caso che l’attività sia costituita da un immobile (impossibile da rimpatriare) che si trova in uno Stato “cattivo”, per essere regolarizzato, dovrà essere intestato ad una società le cui quote verranno poi fatte rientrare in Italia.

**TERMINI PER
L’ADESIONE**

Il termine ultimo per aderire allo Scudo Fiscale è quello del 15 dicembre 2009 (scadenza anticipata rispetto a quella prevista originariamente del 15 aprile 2010).

A ridosso del 15 dicembre tale *deadline* sarà presumibilmente posticipata di qualche mese, però al momento, non essendovi

notizie certe, non vi è garanzia di una dilazione e, pertanto, è necessario predisporre la documentazione e gli interventi necessari in modo da arrivare puntuali all'appuntamento.

**IL VALORE DELLE
ATTIVITÀ**

Per la valutazione delle attività finanziarie non è prevista l'adozione di specifici criteri, mentre per le altre deve essere indicato un importo compreso tra il costo di acquisto ed il valore individuato da un'apposita perizia di stima, da conservarsi a cura del contribuente.

**LA DICHIARAZIONE
RISERVATA**

Per effettuare le operazioni di emersione delle attività illegalmente espatriate è necessario rivolgersi ad un intermediario abilitato, vale a dire di banche italiane, SIM (Società di Intermediazione Mobiliare), SGR (Società di Gestione del Risparmio), società fiduciarie, Poste Italiane, agenti di cambio e stabili organizzazioni in Italia di banche e imprese di investimento non residenti.

Per l'avvio delle operazioni, occorre presentare all'intermediario la dichiarazione riservata, predisposta sul modello diffuso dall'Agenzia delle Entrate con il provvedimento del 14 settembre scorso e reperibile sul sito della stessa (www.agenziaentrate.gov.it). Inoltre, deve essere versata l'imposta straordinaria pari al 50% del rendimento delle attività indicate nella dichiarazione riservata, presunto pari al 2% annuo per i cinque anni che precedono la data dell'emersione (vale a dire che deve essere versata un'imposta pari al 5% delle attività regolarizzate).

**EFFETTI DELLO SCUDO
FISCALE**

Chi aderisce allo Scudo non sarà punibile per i seguenti reati:

- dichiarazione infedele o fraudolenta;
- omessa dichiarazione;
- occultamento o distruzione di documenti contabili;
- falso materiale commesso dal privato;
- falso in scrittura privata;
- uso di atto falso;
- soppressione, distruzione o occultamento di atti vari;
- falso in documenti informatici;
- falso in copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti per realizzare o occultare reati tributari;
- falso in bilancio.

Inoltre, saranno preclusi gli accertamenti tributari e contributivi sugli imponibili oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione indicati nella dichiarazione di emersione (sia per le imposte sui redditi che per i tributi diversi, come l'IVA o l'imposta sulle successioni o sulle donazioni).

Lo Scudo Fiscale, infine, non potrà mai essere utilizzato contro il contribuente in qualsiasi sede amministrativa o giudiziaria (civile, amministrativa e finanziaria). Fanno eccezione i procedimenti già in

corso alla data del 4 ottobre 2009 (indicata dall'Agenzia delle Entrate, anche se una diversa interpretazione della norma porta a ritenere più corretta al data del 5 agosto 2009). Con la medesima eccezione, l'emersione fatta dall'amministratore o da chiunque abbia il controllo di una società non potrà essere utilizzata neanche a sfavore della società stessa.

**I CONTROLLI
ANTIRICICLAGGIO**

Gli intermediari ed i professionisti devono, comunque, fare le usuali verifiche antiriciclaggio sui clienti che si rivolgono loro per lo Scudo Fiscale. Rimane però esclusa la segnalazione di operazione sospetta di riciclaggio se le attività da far emergere provengono da un reato coperto dallo Scudo stesso.